

Atto n. 31/07

TESTO INTEGRATO DELLO SCAMBIO SUL POSTO

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica*

31 luglio 2007

Premessa

Con la deliberazione 12 aprile 2007, n. 91/07 (di seguito: deliberazione n. 91/07), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha avviato un procedimento ai fini dell'attuazione del decreto legislativo n. 20/07 in materia di cogenerazione ad alto rendimento in relazione ai profili di pertinenza dell'Autorità medesima tra i quali rientra la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza nominale non superiore a 200 kW.

Nel documento per la consultazione pubblicato nell'ambito del predetto procedimento (atto n. 30/07) l'Autorità ha indicato i propri orientamenti circa la definizione della disciplina dello scambio sul posto per la cogenerazione ad alto rendimento prefigurando un assetto di erogazione del servizio innovativo rispetto all'assetto attualmente adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per gli impianti fino a 20 kW alimentati da fonti rinnovabili.

L'assetto per l'erogazione del servizio di scambio sul posto per la cogenerazione ad alto rendimento è suscettibile di essere esteso anche allo scambio sul posto per le fonti rinnovabili (fino a 20 kW) a formare un quadro unitario per la disciplina di tale servizio.

Il presente documento reca, pertanto, uno schema di testo integrato dello scambio sul posto e viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e suggerimenti prima che l'Autorità proceda alla definizione del provvedimento finale.

Osservazioni e suggerimenti devono pervenire all'Autorità, per iscritto, entro il 28 settembre 2007.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

**Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale**

**Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.336/387
fax 02.655.65.222
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it**

1. Il servizio di scambio sul posto

Il servizio di scambio sul posto è la modalità che consente di operare un saldo netto (*net metering*) tra le immissioni in rete dell'energia elettrica prodotta dagli impianti e i prelievi di energia elettrica dalla rete in caso di non contemporaneità tra produzione e consumo e nei casi in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata coincidano. Tale saldo viene operato integrando le quantità di energia elettrica prelevata ed immessa su periodi di tempo cumulati superiori all'ora (periodo temporale minimo di riferimento per la valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato elettrico). In pratica è come se venisse utilizzata la rete per "immagazzinare" l'energia elettrica immessa quando non ci sono necessità di consumo, "ri-prelevandola" dalla rete medesima quando serve.

L'ordinamento nazionale prevede due casi in cui deve trovare attuazione lo scambio sul posto. Più precisamente:

- a) per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03 prevede che:
 - lo scambio sul posto sia effettuato per l'energia elettrica prodotta da impianti con potenza fino a 20 kW;
 - non sia consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta;
 - la disciplina dello scambio sul posto sostituisca ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica;
- b) per la produzione di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07 prevede che l'Autorità disciplini le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento¹ con potenza nominale non superiore a 200 kW, tenendo conto della valorizzazione dell'energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l'accesso alle reti e, a differenza delle disposizioni relative allo scambio sul posto per la produzione da fonti rinnovabili:
 - non impedisce la vendita dell'energia elettrica prodotta in eccesso rispetto ai consumi;
 - non prevede che la disciplina dello scambio sul posto "sostituisca ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica".


2. Assetto "integrato" per l'erogazione del servizio di scambio sul posto

L'Autorità ritiene opportuno estendere il regime di erogazione del servizio di scambio sul posto prefigurato per la produzione di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento anche alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per potenze fino a 20 kW ferme restando le diverse caratterizzazioni derivanti dalla normativa primaria e richiamate nel paragrafo 1 del presente documento.

Le motivazioni sottostanti alla definizione della disciplina per l'erogazione dello scambio sul posto per la cogenerazione, qui oggetto di estensione anche per le fonti rinnovabili, sono state indicate nel documento per la consultazione n. 30/07, recante "Attuazione del decreto legislativo n. 20/07 in materia di cogenerazione ad alto rendimento", al quale si rimanda per i relativi dettagli. Vale solo la pena richiamare il fatto che il nuovo assetto prevede, in linea generale (cfr. figura 1):

¹ Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 20/07, fino al 31 dicembre 2010, con il termine "cogenerazione ad alto rendimento" si intende la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, cioè la cogenerazione che soddisfa le condizioni definite dall'Autorità con la deliberazione n. 42/02.

- a) l'attribuzione al GSE della qualifica di soggetto erogatore del servizio di scambio sul posto istituendo, quindi, un unico soggetto controparte dei produttori;
- b) che il GSE regoli separatamente le immissioni e i prelievi di energia elettrica in qualità di utente del trasporto e del dispacciamento alternativamente in immissione e in prelievo;
- c) regoli, con il soggetto controparte dello scambio sul posto:
 - il saldo energetico secondo condizioni definite dall'Autorità;
 - il servizio di trasporto e di dispacciamento unicamente in relazione al saldo;
- d) che i costi sostenuti dal GSE per l'erogazione dello scambio sul posto trovino copertura in un'apposita componente tariffaria.



- figura 1 -

Da rilevare che l'Autorità valuterà l'opportunità di istituire un nuovo conto per la copertura degli oneri derivanti al GSE nell'ambito dell'erogazione dello scambio sul posto il quale, a sua volta potrebbe essere articolato (in termini di fabbisogni) tra fonti rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento anche sulla base degli esiti del processo per la consultazione relativo all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 20/07.

3. Testo integrato dello scambio sul posto (schema di provvedimento)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 387/03, all'articolo 2 del decreto legislativo n. 20/07, all'articolo 1, comma 1.1, del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (Testo Integrato Trasporto o TIT) e all'articolo 1, comma 1.1, della deliberazione n. 111/06, oltre che le seguenti:
- **Anno solare** è:
 - nel primo anno di validità della Convenzione, il periodo intercorrente tra la data di efficacia del Contratto e il 31 dicembre;
 - per gli anni successivi, l'anno solare;
 - nell'ultimo anno di validità della Convenzione, il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data di risoluzione della Convenzione;
 - **Anno Contrattuale** è:
 - per il primo anno di validità della Convenzione, il periodo di un anno di calendario avente inizio dalla data di efficacia della Convenzione medesima;
 - per gli anni successivi al primo, il periodo di un anno di calendario avente inizio dalla data di tacito rinnovo della Convenzione;
 - per l'ultimo anno di validità della Convenzione, il periodo intercorrente tra l'ultima data di tacito rinnovo e la data di risoluzione della Convenzione;
 - **Anno** è l'Anno solare, ad eccezione dei soli clienti che hanno la disponibilità di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW e che non hanno scelto di operare sul mercato libero, nel caso in cui non sia possibile utilizzare l'Anno solare;
 - **Convenzione** è la convenzione sottoscritta tra il GSE e il Richiedente in esecuzione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza nominale non superiore a 200 kW;
 - **impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW** sono gli impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW alimentati da fonti rinnovabili, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 387/03, ad eccezione delle centrali ibride;
 - **impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza nominale non superiore a 200 kW** sono gli impianti di potenza nominale non superiore a 200 kW che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02;
 - **potenza nominale** di un impianto che si avvale del servizio di scambio sul posto è la potenza risultante dalla somma aritmetica delle potenze nominali dei generatori elettrici dell'impianto destinati alla produzione di energia elettrica o delle potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto;
 - **punto di connessione** è il punto di confine (fisico o convenzionale) tra la rete del gestore di rete e l'impianto per cui si richiede il servizio di scambio sul posto, con riferimento al quale viene misurata l'energia elettrica immessa e prelevata tra la rete con obbligo di connessione di terzi e l'impianto;

- **quantità di energia elettrica scambiata**, è una quantità di energia elettrica pari:
 - all'energia elettrica prelevata nel caso di saldo positivo;
 - all'energia elettrica immessa nel caso di saldo negativo.
- **Richiedente** è il soggetto che richiede il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da un impianto di cogenerazione ad alto rendimento di potenza nominale non superiore a 200 kW, ovvero da un impianto alimentato da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW di cui è titolare o ne ha la disponibilità;
- **saldo** è la differenza tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata nel punto di connessione;
- **servizio di scambio sul posto** è il servizio che consiste nell'operare un saldo tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti ammessi allo scambio sul posto e l'energia elettrica prelevata dalla rete, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete coincidono.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

- 2.1 La presente deliberazione definisce le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da:
 - a) impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza nominale non superiore a 200 kW, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07;
 - b) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03.
- 2.2 La disciplina di cui al comma 2.1 sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica, sia per quanto riguarda i prelievi che per quanto riguarda le immissioni di energia elettrica.

TITOLO II MODALITÀ PROCEDURALI

Articolo 3

Procedure per la richiesta del servizio di scambio sul posto

- 3.1 I soggetti che sono titolari o hanno la disponibilità degli impianti di cui al comma 2.1, possono presentare richiesta di scambio sul posto al GSE, utilizzando uno schema definito dal GSE, positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità.
- 3.2 Il GSE propone ai soggetti di cui al comma 3.1 una convenzione secondo uno schema definito dal medesimo GSE sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento e verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità.
- 3.3 Il Richiedente e il GSE sottoscrivono la Convenzione di durata annuale tacitamente rinnovabile. Il GSE ne dà comunicazione all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'impianto.
- 3.4 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché ai fini della gestione operativa dello scambio sul posto, il GSE predispone un apposito portale informatico.

S.1: la convenzione di cui al comma 3.2, oltre all'implementazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, quali altri aspetti dovrebbe regolare ?

TITOLO III CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO

Articolo 4

Condizioni tecnico - economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW

- 4.1 Nell'ambito della disciplina di cui al comma 2.1, lettera ii), non è consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03. Il Richiedente si configura come cliente per il sistema elettrico.
- 4.2 Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, il GSE calcola, per ogni Anno i :
- Il **Saldo annuale** (S_i), pari alla differenza tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata nell'Anno i ;
 - Il **Saldo Positivo Scaduto** (SPS_i), pari alla quota del Saldo annuale positivo relativo all'Anno $i-4$ non utilizzata a compensazione di saldi annuali negativi nei precedenti Anni;
 - Il **Saldo annuale riportabile** (SR_i), pari a:
 - zero se $(S_i + SR_{i-1} - SPS_i) \leq 0$
 - $(S_i + SR_{i-1} - SPS_i)$ se $(S_i + SR_{i-1} - SPS_i) > 0$
 - Il **Prelievo** (P_i) assegnato al cliente finale che si avvale del servizio di scambio, pari a:
 - zero se $(S_i + SR_{i-1} - SPS_i) \geq 0$
 - $-(S_i + SR_{i-1} - SPS_i)$ se $(S_i + SR_{i-1} - SPS_i) < 0$
- I quantitativi di energia elettrica di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) sono calcolati con riferimento a ciascuna fascia oraria o indipendentemente dalle fasce orarie, in funzione della scelta effettuata dal Richiedente all'atto della stipula della Convenzione. Il Richiedente può modificare tale scelta con effetti a valere sull'Anno successivo.
- 4.3 Entro il giorno 25 del secondo mese successivo a quello in cui termina l'Anno, il GSE trasmette al Richiedente il valore di S_i , di SPS_i , di SR_i e di P_i relativi al precedente Anno e calcolati secondo le modalità di cui al precedente comma 5.2.
- 4.4 Qualora, in un dato Anno, il Saldo annuale S_i risulti maggiore di zero, esso è riportato a credito per la compensazione, in energia, di un eventuale saldo negativo relativo all'Anno successivo. Il saldo positivo relativo ad un dato Anno può essere utilizzato a compensazione di eventuali saldi negativi per un massimo di 3 Anni successivi all'Anno in cui è stato maturato. Se detta compensazione in energia non viene effettuata entro il terzo Anno successivo a quello in cui viene maturato il credito, il credito residuo viene annullato.
- 4.5 Il GSE applica, con riferimento al prelievo P_i , i seguenti corrispettivi:
- la tariffa di trasmissione di cui all'articolo 5, comma 5.1, del TIT;
 - l'opzione tariffaria TV1 di cui all'articolo 8, commi 8.1 e 8.2, del TIT;
 - le componenti A, UC3, UC4, UC6 e MCT, ciascuna delle quali calcolata come media aritmetica dei valori trimestrali;
 - i corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 48 della deliberazione n. 111/06, previsti dal contratto di dispacciamento in prelievo;

- e) il prezzo pari alla media aritmetica annuale dei valori orari del prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06. Tale prezzo viene definito dal GME entro il giorno undici (11) del mese di gennaio di ogni anno e viene da quest'ultimo trasmesso al GSE che lo pubblica non appena disponibile;
- f) il corrispettivo di sbilanciamento medio in prelievo, calcolato secondo quanto previsto dal comma 6.2.

Tali corrispettivi vengono applicati dal GSE con riferimento alle fasce orarie o indipendentemente dalle fasce orarie in funzione della scelta effettuata dal Richiedente ai sensi del comma 4.2.

S.2: *si ritiene condivisibile applicare al prelievo P_i un prezzo pari alla media aritmetica annuale dei valori orari del PUN? Quale altro prezzo medio annuale potrebbe essere definito?*

- 4.6 Le modalità amministrative e di fatturazione possono prevedere meccanismi di acconto e conguaglio, indicati nello schema di convenzione di cui al comma 3.2.
- 4.7 Nel caso in cui il Richiedente modifichi la scelta delle modalità di calcolo del saldo di cui al comma 4.5:
 - a) se la modifica prevede il passaggio da un saldo indifferenziato (relativo all'Anno i) ad un saldo per fascia (relativo all'Anno $i+1$), l'eventuale saldo SR_i unico relativo all'Anno i è riportato all'Anno $i+1$ ripartendolo su ciascuna fascia in proporzione all'energia elettrica immessa per fascia nell'Anno $i+1$;
 - b) se la modifica prevede il passaggio da un saldo per fascia (relativo all'Anno i) ad un saldo indifferenziato (relativo all'Anno $i+1$), gli eventuali saldi SR_i maturati in ciascuna fascia relativi all'Anno i sono riportati cumulativamente all'Anno $i+1$.

Articolo 5

Condizioni tecnico - economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza nominale non superiore a 200 kW.

- 5.1 Il Richiedente, al termine dell'Anno, può vendere l'energia elettrica eventualmente prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi. Il Richiedente si configura come produttore per il sistema elettrico.
- 5.2 Nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza nominale non superiore a 200 kW alimentati da fonti rinnovabili, il Richiedente può scegliere di configurarsi come cliente per il sistema elettrico, rinunciando, al termine dell'Anno, alla possibilità di vendere l'energia elettrica eventualmente prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi. In questo caso, fermo restando quanto previsto dal comma 5.8, le condizioni tecnico - economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto sono quelle di cui all'articolo 4.
- 5.3 Il GSE calcola, per ogni Anno i , il **Saldo annuale** (S_i), pari alla differenza tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata nell'Anno i . Tale saldo viene calcolato con riferimento a ciascuna fascia oraria.
- 5.4 Entro il giorno 25 del secondo mese successivo a quello in cui termina l'Anno, il GSE comunica al Richiedente il valore di S_i , relativo al precedente Anno e calcolato secondo le modalità di cui al precedente comma 5.3.
- 5.5 Nel caso in cui il Saldo annuale S_i sia negativo, con riferimento ad una quantità di energia elettrica pari al medesimo Saldo, il GSE applica:
 - a) la tariffa di trasmissione di cui all'articolo 5, comma 5.1, del TIT;

- b) l'opzione tariffaria TV1 di cui all'articolo 8, commi 8.1 e 8.2, del TIT;
- c) le componenti A, UC₃, UC₄, UC₆ e MCT, ciascuna delle quali calcolata come media aritmetica dei valori trimestrali;
- d) i corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 48 della deliberazione n. 111/06, previsti dal contratto di dispacciamento in prelievo;
- e) il prezzo pari alla media aritmetica annuale dei valori orari del prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06. Tale prezzo viene definito dal GME entro il giorno undici (11) del mese di gennaio di ogni anno e viene da quest'ultimo trasmesso al GSE che lo pubblica non appena disponibile;
- f) il corrispettivo di sbilanciamento medio in prelievo, calcolato secondo quanto previsto dal comma 6.2.

Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi e dei prezzi di cui al presente comma, la quantità di energia elettrica pari al predetto Saldo viene maggiorata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

S.3: *si ritiene condivisibile applicare al saldo S_i , qualora negativo, un prezzo pari alla media aritmetica annuale dei valori orari del PUN? Quale altro prezzo medio annuale potrebbe essere definito?*

5.6 Nel caso in cui il Saldo annuale S_i sia positivo, con riferimento ad una quantità di energia elettrica pari al medesimo Saldo, il GSE:

- a) applica i corrispettivi di cui all'articolo 19 del TIT;
- b) riconosce i corrispettivi di cui all'articolo 17, lettera b), del TIT;
- c) per i soli impianti alimentati da fonti programmabili, applica il corrispettivo di sbilanciamento medio in immissione, calcolato secondo quanto previsto dal comma 6.1;
- d) per i soli impianti di potenza nominale elettrica superiore a 50 kW, applica i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni di cui all'articolo 36, comma 36.1, della deliberazione n. 111/06²;
- e) riconosce al produttore, in ciascuna fascia oraria, un prezzo pari alla media annuale, nelle fasce orarie a cui si riferisce il ritiro dell'energia elettrica, dei valori orari del prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06, ponderati sulle quantità di energia elettrica complessivamente vendute nella zona. Tale prezzo viene definito dal GME entro il giorno undici (11) del mese di gennaio di ogni anno e viene da quest'ultimo trasmesso al GSE che lo pubblica non appena disponibile.

Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi e dei prezzi di cui al presente comma, la quantità di energia elettrica pari al predetto Saldo viene maggiorata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

S.4: *si ritiene condivisibile applicare al saldo S_i , qualora positivo, un prezzo pari alla media annuale dei valori orari del prezzo zonale orario ponderati sulle quantità di energia elettrica complessivamente vendute nella zona? Quale altro prezzo medio annuale potrebbe essere definito?*

5.7 Le modalità amministrative e di fatturazione possono prevedere meccanismi di acconto e conguaglio indicati nello schema di convenzione di cui al comma 3.2. Il GSE, indipendentemente dal valore del Saldo annuale, applica al Richiedente le eventuali componenti fisse dei corrispettivi relativi ai prelievi e alle immissioni di energia elettrica.

² La proposta indicata per i corrispettivi di aggregazione delle misure deriva dalla considerazione che, stante gli attuali valori dei predetti corrispettivi, per impianti di taglia molto ridotta, l'incidenza dei medesimi sul valore dell'energia elettrica prodotta può essere considerevole.

- 5.8 Qualora, sulla base dei dati a consuntivo riferiti all'Anno i , l'impianto non dovesse rispettare i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02, come verificato dal GSE e da quest'ultimo comunicato al Richiedente, il GSE applica i corrispettivi di cui ai commi 5.5 e 5.6 alla totalità dell'energia elettrica immessa e prelevata per ogni fascia oraria nell'Anno i .

Articolo 6

Determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento

- 6.1 Con riferimento alle immissioni di energia elettrica relativi a punti di connessione a cui si applica lo scambio sul posto, entro il giorno venti (20) del mese di febbraio di ogni anno, il GSE calcola:

- a) per ciascun periodo rilevante e per ciascun punto di dispacciamento comprendente impianti alimentati da fonti programmabili, la quota onerosa dei corrispettivi orari di sbilanciamento attribuiti da Terna al GSE (OS_h). Detti corrispettivi, espressi in €, sono determinati pari alla somma algebrica tra il corrispettivo di sbilanciamento effettivo attribuito da Terna ai sensi dell'articolo 40, comma 40.1, della deliberazione n. 111/06 ed il prodotto tra lo sbilanciamento effettivo e il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06;

$$OS_h = C^{sbil}_h - P^Z_h \cdot Sbil_h \quad [€]$$

dove:

- OS_h = quota onerosa del corrispettivo orario di sbilanciamento attribuito da Terna al GSE;
- C^{sbil}_h = corrispettivo di sbilanciamento attribuito al punto di dispacciamento da Terna nell'ora h , ai sensi dell'articolo 40, comma 40.1, della deliberazione n. 111/06;
- P^Z_h = prezzo di vendita dell'energia elettrica nella zona in cui ricade il punto di dispacciamento per l'ora h ;
- $Sbil_h$ = sbilanciamento effettivo del punto di dispacciamento nell'ora h ai sensi dell'articolo 39 della deliberazione n. 111/06.

- b) per l'anno di competenza e per ciascun punto di dispacciamento comprendente impianti alimentati da fonti programmabili, il corrispettivo annuale attribuibile agli impianti alimentati da fonti programmabili (OS_a), pari alla somma dei corrispettivi di cui alla lettera a) relativi all'anno di competenza;

$$OS_a = \sum_{h=1}^n OS_h \quad [€]$$

dove:

- OS_a = quota onerosa del corrispettivo annuale di sbilanciamento attribuito da Terna al GSE.

- c) per l'anno di competenza e per ciascun punto di dispacciamento comprendente impianti alimentati da fonti programmabili, il corrispettivo unitario di sbilanciamento medio annuale (CSM_a), espresso in €/MWh, pari al rapporto tra il corrispettivo di cui alla lettera b) e l'energia elettrica complessivamente immessa dagli impianti alimentati da fonti programmabili che si avvalgono dello scambio sul posto e che appartengono al medesimo punto di dispacciamento;

$$CSM_a = \frac{OS_a}{I_{a,tot}} \quad [€/MWh]$$

dove:

- CSM_a = corrispettivo unitario di sbilanciamento medio annuale per il punto di dispacciamento di competenza;
- $I_{a,tot}$ = energia elettrica immessa dagli impianti alimentati da fonti programmabili che si avvalgono del presente provvedimento e che appartengono al punto di dispacciamento.

- d) per ciascun impianto alimentato da fonti programmabili, i corrispettivi di sbilanciamento imputabili (CSB_a), espressi in €, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di sbilanciamento medio annuale di cui alla lettera c) e il Saldo annuale S_i qualora positivo;

$$CSB_a = CSM_a \cdot I_a \text{ [€]}$$

dove:

- CSB_a = corrispettivo di sbilanciamento imputabile all'impianto alimentato da fonte programmabile;
- I_a = energia elettrica pari al Saldo annuale S_i qualora positivo.

- 6.2 Con riferimento ai prelievi di energia elettrica relativi a punti di connessione a cui si applica lo scambio sul posto, entro il giorno venti (20) del mese di febbraio di ogni anno, il GSE calcola:

- a) per ciascun periodo rilevante e per ciascun punto di dispacciamento, la quota onerosa dei corrispettivi orari di sbilanciamento attribuiti da Terna al GSE (OSP_h). Detti corrispettivi, espressi in €, sono determinati pari alla somma algebrica tra il corrispettivo di sbilanciamento effettivo attribuito da Terna ai sensi dell'articolo 40, comma 40.1, della deliberazione n. 111/06 ed il prodotto tra lo sbilanciamento effettivo e il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06;

$$OSP_h = C^{sbil}_h - PUN_h \cdot Sbil_h \text{ [€]}$$

dove:

- OSP_h = quota onerosa del corrispettivo orario di sbilanciamento attribuito da Terna al GSE;
- C^{sbil}_h = corrispettivo di sbilanciamento attribuito al punto di dispacciamento da Terna nell'ora h , ai sensi dell'articolo 40, comma 40.1, della deliberazione n. 111/06;
- PUN_h = prezzo di acquisto dell'energia elettrica per l'ora h ;
- $Sbil_h$ = sbilanciamento effettivo del punto di dispacciamento nell'ora h ai sensi dell'articolo 39 della deliberazione n. 111/06.

- b) per l'anno di competenza e per ciascun punto di dispacciamento comprendente soggetti che si avvalgono dello scambio sul posto, il corrispettivo annuale attribuibile ai medesimi soggetti (OSP_a), pari alla somma dei corrispettivi di cui alla lettera a) relativi all'anno di competenza;

$$OSP_a = \sum_{h=1}^n OSP_h \text{ [€]}$$

dove:

- OSP_a = quota onerosa del corrispettivo annuale di sbilanciamento attribuito da Terna al GSE.

- c) per l'anno di competenza e per ciascun punto di dispacciamento comprendente soggetti che si avvalgono dello scambio sul posto, il corrispettivo unitario di sbilanciamento medio annuale ($CSMP_a$), espresso in €/MWh, pari al rapporto tra il corrispettivo di cui alla lettera b) e l'energia elettrica complessivamente prelevata dai soggetti che si avvalgono dello scambio sul posto e che appartengono al medesimo punto di dispacciamento;

$$CSMP_a = \frac{OSP_a}{P_{a,tot}} \text{ [€/MWh]}$$

dove:

- $CSMP_a$ = corrispettivo unitario di sbilanciamento medio annuale per il punto di dispacciamento di competenza;
- $P_{a,tot}$ = energia elettrica prelevata dai clienti che si avvalgono del presente provvedimento e che appartengono al punto di dispacciamento.

d) per ciascun soggetto che si avvale dello scambio sul posto, i corrispettivi di sbilanciamento imputabili ($CSBP_a$), espressi in €, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di sbilanciamento medio annuale di cui alla lettera c) e il prelievo P_i nei casi di cui all'articolo 4 ovvero il saldo S_i , qualora negativo, nei casi di cui all'articolo 5;

$$CSBP_a = CSMP_a \cdot P_a \text{ [€]}$$

dove:

- $CSBP_a$ = corrispettivo di sbilanciamento imputabile al soggetto che si avvale del presente provvedimento;
- P_a = energia elettrica pari al prelievo P_i nei casi di cui all'articolo 4 ovvero al saldo S_i , qualora negativo, nei casi di cui all'articolo 5.

6.3 Ai fini di quanto previsto dai commi 6.1 e 6.2, le quantità di energia elettrica vengono maggiorate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

S.5: *si ritiene condivisibile la regolazione indicata per l'allocazione ai Richiedenti degli oneri di sbilanciamento? Quali altri strumenti potrebbero essere adottati?*

Articolo 7

Corrispettivi per il servizio di scambio sul posto

- 7.1 Il Richiedente versa al GSE un corrispettivo annuo a copertura dei costi amministrativi relativi all'erogazione del servizio di scambio sul posto pari a 30 euro per punto di connessione, secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 3.10 e 3.11, del TIT.
- 7.2 Qualora il Richiedente richieda l'applicazione di una diversa modalità di calcolo del saldo rispetto a quella scelta ai sensi del comma 4.2 all'atto della stipula della Convenzione, riconosce al GSE un corrispettivo pari a 20 euro.
- 7.3 Nel caso di impianti alimentati da fonti non rinnovabili, il Richiedente versa al GSE un corrispettivo pari a 1 €/MWh applicato alla quantità di energia elettrica scambiata nell'Anno.

TITOLO IV

ACCESSO AL SISTEMA ELETTRICO DELL'ENERGIA OGGETTO DI SCAMBIO SUL POSTO

Articolo 8

Accesso al sistema elettrico dell'energia oggetto di scambio sul posto

- 8.1 Con riferimento all'energia elettrica immessa in rete dagli impianti per i quali viene applicato il presente provvedimento:
 - a) il GSE cede al mercato l'energia elettrica immessa, in qualità di utente del dispacciamento in immissione, applicando quanto previsto dalla deliberazione n. 111/06. A tal fine, il GSE può presentare un programma cumulato di immissione pari a zero;

- b) il GSE regola con Terna il corrispettivo di cui all'articolo 19 del TIT;
- c) il GSE regola con le imprese distributrici competenti il corrispettivo di cui all'articolo 17, comma 17.1, lettera b), del TIT.

Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi e dei prezzi di cui al presente comma, la quantità di energia elettrica immessa viene maggiorata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

8.2 Con riferimento all'energia elettrica prelevata dai clienti per i quali viene applicato il presente provvedimento:

- c) il GSE acquista dal mercato l'energia elettrica prelevata, in qualità di utente del dispacciamento in prelievo, applicando quanto previsto dalla deliberazione n. 111/06. A tal fine il GSE può presentare un programma cumulato di prelievo pari a zero;
- d) il GSE regola con le imprese distributrici competenti la tariffa di trasmissione di cui all'articolo 5, comma 5.1, del TIT, la tariffa di distribuzione posta pari all'opzione tariffaria TV1 di cui all'articolo 8, commi 8.1 e 8.2, del TIT.

Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi e dei prezzi di cui al presente comma, la quantità di energia elettrica prelevata viene maggiorata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

8.3 Con riferimento ai prelievi P_i , nei casi di cui all'articolo 4, e ai Saldi annuali S_i negativi, nei casi di cui all'articolo 5, il GSE regola con Cassa Conguaglio per il settore elettrico le componenti A, UC₃, UC₄, UC₆ e MCT.

8.4 La differenza tra i costi sostenuti dal GSE e i ricavi derivanti al GSE in applicazione del presente provvedimento è posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera b), del TIT (*tale differenza potrebbe essere posta a carico di un nuovo conto appositamente gestito da Cassa Conguaglio per il settore elettrico*).

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 Disposizioni finali

- 9.1 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 31 del TIT, della deliberazione n. 111/06 e della deliberazione n. 118/03, i punti per i quali si applica la disciplina dello scambio sul posto sono considerati punti di prelievo non trattati su base oraria ai sensi della deliberazione n. 118/03.
- 9.2 Nei caso in cui l'Anno è l'Anno contrattuale, ai fini della valorizzazione dei saldi annuali S_i e dei prelievi P_i , il GSE utilizza i corrispettivi di cui agli articolo 4, 5 e 6 definiti per l'anno solare precedente.
- 9.3 I Richiedenti per i quali, il giorno di entrata in vigore del presente provvedimento, è vigente un contratto siglato con l'impresa distributtrice competente ai sensi della deliberazione n. 28/06, trasmettono al GSE i dati del proprio impianto, ivi incluso il contratto al momento vigente. Tale comunicazione sostituisce l'istanza di cui al comma 3.1 e lo scambio sul posto secondo le modalità di cui al presente provvedimento decorre dall'1 gennaio 2008.

Articolo 10 Obblighi informativi

- 10.1 I soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata trasmettono al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica

rilevate sulla base di un'apposita convenzione tipo predisposta dal GSE, sentiti i predetti soggetti e positivamente verificata dalla Direzione Mercati dell'Autorità.

- 10.2 Il GSE può richiedere ai soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata le informazioni di cui al comma 10.1 riferite ad un periodo storico pari al massimo di cinque anni qualora necessarie al medesimo per le attività di propria competenza.
- 10.3 Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2009, il GSE trasmette all'Autorità i dati di sintesi relativi alla numerosità e alla tipologia degli impianti per i quali viene applicato il presente provvedimento.
- 10.4 Ai fini della determinazione del valore della componente tariffaria A_3 , (*ovvero della componente alimentate il nuovo conto citato al comma 8.4*) il GSE comunica all'Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, con cadenza annuale:
 - a) i dati a consuntivo, relativi all'anno precedente, del fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera b), del TIT;
 - b) la previsione, per i mesi residui dell'anno in corso, oltre che per l'anno successivo, del gettito necessario ai fini dell'applicazione del presente provvedimento.
- 10.5 Nelle comunicazioni di cui al comma 10.4, il GSE evidenzia l'incidenza sul fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate dei singoli elementi riportati nell'articolo 8.

Articolo 11

Verifiche

- 11.1 L'Autorità effettua le verifiche sugli impianti che si avvalgono dello scambio sul posto, svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, anche avvalendosi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi della deliberazione n. 60/04.

Articolo 12

Decorrenza

- 12.1 Il presente provvedimento si applica a decorrere dall'1 gennaio 2008. Dalla medesima data la deliberazione n. 28/06 è abrogata.
- 12.2 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel sito internet dell'Autorità, ed entra in vigore il giorno della sua prima pubblicazione.